

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 88 DEL 22/05/2023**

OGGETTO

VARIANTE PARZIALE AL PRG DEL COMUNE DI ALBINEA, ADOTTATA CON DELIBERA DI CC N. 72 DEL 29/12/2021. ESAME AI SENSI DELL'ART. 15 LR 47/78, DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12 D.LGS \152/2006

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Albinea ha inviato alla Provincia gli atti che compongono la 11^a variante parziale al PRG vigente, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2021, ai sensi dell'art. 15 LR 47/78 e del comma 4 art. 4 LR 24/2017, pervenuti a questa Provincia in data 02/02/2022 prot. 2658 – ed integrati in data 30/01/2023 prot. 2805, in data 07/02/2023 prot. 5821, in data 21/03/2023 prot. 11202 ed infine in data 13/05/2023 ed assunti al protocollo provinciale in data 15/05/2023 n. 17226;

Rilevato che la nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, consente l'adozione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente entro il termine di quattro anni dalla sua entrata in vigore;

Visto il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/26928 del 18/02/2022, ad esito favorevole condizionato;

Visto il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0016736 del 04/02/2022, ad esito favorevole con precisazioni;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. n. 11938 del 10/05/2022, contenente valutazioni;

Visto il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale prot. n. 4257 del 10/03/2023, ad esito favorevole;

Visti gli elaborati presentati per attivare, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" la procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Parziale al PRG in esame;

Vista la dichiarazione del Responsabile dell'Area Urbanistica e Edilizia Privata – Attività Produttive pervenuta in data 13/05/23 prot. 7897, il quale attesta che le aree interessate dalla 11^a Variante:

- non sono soggette a vincolo ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267;
- non rientrano tra gli abitati da consolidare e trasferire ai sensi della L. 09/01/1908 n. 445;
- il Comune di Albinea in base alla nuova classificazione sismica conseguente alla OPCM n. 3274 del 20/03/2003 e Deliberazione G.R. Emilia-Romagna n.1435 del 21/07/2003 risulta classificato in zona sismica 3;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria della variante in esame;

Constatato che:

- la presente 11^a variante al PRG propone n. 30 modifiche cartografiche e n. 9 modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, che derivano da proposte della Amministrazione Comunale e da richieste di Privati, che si possono sintetizzare come segue:
 - Varianti cartografiche:
 - accordo tra Amministrazione e Privati finalizzato all'ampliamento di Casa Cervi nel Capoluogo (Varianti C1a, C1b);
 - accordo tra Amministrazione e Privati finalizzato all'ampliamento delle aree di pertinenza del centro sociale di Bellarosa e realizzazione di una pista polivalente e contestuale previsione di una nuova zona residenziale in ambito agricolo (Varianti C2a, C2b);
 - modifiche a zone destinate alla viabilità e alle fasce di rispetto in adeguamento a stato di fatto o di progetto (Varianti C3a, C3b, C4a, C4b, C4c, C4d, C4e);
 - riclassificazione di modeste porzioni di aree a destinazione pubblica in zona residenziale di completamento (Varianti C5a, C5b, C6a, C6b, P4a);
 - inserimento in cartografia di edifici costruiti (Varianti C8a, C8b, C8c, C8d, C8e, C8f, C8g, C8h,);
 - riclassificazione del PEEP A posto nel Capoluogo completamente attuato, in zona residenziale di tipo B5 ad utilizzazione fondiaria confermata (Variante C7);
 - riclassificazione di porzioni di zona agricola in zona residenziale di completamento (Varianti P2a, P2b, P2c, P2d);
 - riclassificazione di una modeste porzione di zona residenziale di completamento in zona agricola (Variante C5c);
 - riclassificazione all'interno delle diverse zone di completamento residenziale (Variante P3b);
 - eliminazione o modifica ai vincoli di tutela di edifici storici (Varianti P5Aa, P5Ab, P5Ba, P5Bb, P4f, P7a);
 - eliminazione della indicazione di strada di interesse locale (tipo D) su due tratti di strada bianca posti al confine con il Comune di Viano. (Variante P6);
 - Varianti normative:
 - modifica, inserimento o stralcio di riferimenti relativi alle varianti cartografiche (articoli n. 9, n. 59,) varianti 1a – 1d ;
 - adeguamento delle definizioni delle categorie d'intervento edilizio all'Allegato alla LR 15/2013 e successive modificazioni (articoli n. 26) variante 1b;
 - inserimento delle disposizioni connesse all'Accordo pubblico – privato per l'ampliamento di casa Cervi – Variante C1b (articolo n. 59);
 - inserimento nella definizione dell'uso U8.2 "artigianato di servizio alla persona, della compatibilità con gli usi produttivi (articolo n. 38) variante 1c;
 - inserimento dell'uso U8.2 "artigianato di servizio alla persona, limitatamente alle palestre" nelle zone D.2 produttive artigianali e industriali prevalentemente edificate (articolo n. 59) variante 1e;
 - possibilità per gli agriturismi di realizzare manufatti temporanei per la somministrazione di alimenti e bevande (articolo n. 73) variante 1f;

- introduzione nelle zone E2 agricole di bassa collina e nelle zone E.1 agricole dell'alta pianura, dell'obbligo di possedere la superficie minima di intervento per la realizzazione degli hangar agricoli (articoli n. 72 e 73) variante 1g;
 - viene introdotta la ristrutturazione con aumento del carico urbanistico tra gli interventi comportanti l'obbligo del reperimento dei P1 e P3 e viene previsto, per i soli edifici residenziali, in adeguamento a quanto previsto dal DPR 380/01 l'obbligo di predisposizione dell'allaccio necessario alla installazione delle infrastrutture per la ricarica elettrica (articolo n. 85) variante 1h;
 - vengono eliminati due rimandi a PP già riclassificati a zona B con precedenti varianti parziali (articolo n. 63) variante N2.1;
- le modifiche proposte comportano complessivamente l'aumento della capacità insediativa residenziale del PRG di circa 1395 mq di Superficie Complessiva pari a 9 alloggi teorici, un modesto aumento delle zone per servizi che rimangono comunque superiori ai minimi di legge e una trasformazione di circa 4.372 mq. di zone agricole in zone edificabili;
 - in merito a **“Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica”** del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente si rileva che:
 - le aree di variante C4a, C4c, C4d, C4e, C6b, C7a, P2a, P2b, P2c, P2d, P4a, P6, ricadono all'interno di zone tutelate ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 36 delle NA);
 - le aree di variante C4c, P2a, P2b, P2c, ricadono in Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42 NA);
 - le aree di variante C4a, C4c, C4d, P2d, P5Aa, P5Ab, P5Ba, P5Bb ricadono in zona di tutela agronaturalistica (art. 45 NA);
 - le aree di variante P2b ricade al margine di una zona di interesse storico – archeologico Noce – Fogliano b2 (art. 47 NA);
 - le aree di variante P5a, C4e, accedono da viabilità storica (art. 51 NA);
 - tutte le aree di variante sono ricomprese nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura” (art. 82 delle NA);

CONSIDERATO che:

- svolta l'istruttoria e visto:
 - il parere favorevole del Dirigente Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia di questa Provincia, espresso in data 10/05/2023 in merito alle varianti C3a – C3b – C4c- C4d;
 - il parere favorevole della dott.ssa Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 12/05/2023 ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale,
- il Responsabile del Procedimento propone di formulare le seguenti osservazioni ai sensi del comma 5 art. 15 LR 47/78 alla Variante al PRG del Comune di Albinea, adottata con delibera di CC n. 72 del 29/11/2021, che si condividono:

- **C.2b località Bellarosa:** la variante prevede, a seguito di un Accordo con privati finalizzato all'ampliamento dell'area di pertinenza del centro sociale della frazione per la realizzazione di una pista polivalente, la riclassificazione di un ambito di circa 2.140 mq. di territorio agricolo in zona residenziale di completamento. Il nuovo lotto residenziale, seppur parzialmente contiguo al tessuto edificato, è posto in territorio agricolo e quindi in contraddizione con i criteri e gli obiettivi della nuova Legge Regionale 24/2017. Il nuovo lotto inserito prolungandosi nel territorio agricolo, risulta inoltre in contrasto con la struttura urbana della frazione creando anche discontinuità dell'ambito rurale. Da quanto rilevabile dal materiale integrativo trasmesso, non è inoltre dotato di accessibilità diretta dalla strada pubblica; infatti l'accesso individuato dovrebbe avvenire attraverso il cortile chiuso da un cancello di un esistente fabbricato residenziale ed occupare parzialmente i relativi parcheggi pubblici. Essendo poi prevista la realizzazione di 5/6 unità abitative assume particolare rilevanza la dotazione di parcheggi pubblici di standard che dovranno essere altresì fruibili ed accessibili dalla pubblica via. Si esprimono pertanto forti perplessità in relazione alla localizzazione del nuovo lotto residenziale;
- **C.6a località Albinea, C.6b località Botteghe:** le modifiche proposte di riduzione della zona a verde pubblico a favore di aree di pertinenza private, potranno essere ammissibili qualora le aree da riclassificare a zona residenziale non costituiscano standard di verde pubblico relativo agli obblighi di cessione dei Piani Particolareggiati e non risultino facenti parte di parchi attrezzati;
- **C7 - località Albinea:** la riclassificazione del PEEP di Albinea da “zone C attuate” in “zona residenziale di completamento di tipo B5”, ammette nei fatti la possibilità di ampliamento per intervento diretto del 20% dei volumi esistenti (non valutati in sede di tabella di dimensionamento della variante). Si esprimono perplessità in relazione alla proposta in quanto da un lato si ritiene utile lasciare evidenziata nel PRG la natura convenzionata degli interventi edificatori delle zone realizzate come PEEP anche ai fini della conservazione dell'impianto urbano, dall'altro si rimarca che la Legge 24/2017 lega le possibilità di ampliamento degli immobili al miglioramento energetico, sismico, ed ambientale in genere, aspetti che nella proposta di variante non vengono contemplati;
- **P2a località Bellarosa, P2b località San Giacomo, P2c località Ponticelli:** le varianti che propongono l'ampliamento di lotti residenziali esistenti confinanti con la zona agricola, ricadono nelle “zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” art. 42 del PTCP. Sul tema complessivo dell'erosione del territorio agricolo tramite successive varianti parziali si è espressa, nel presente procedimento, anche la Soprintendenza evidenziando il rischio di generare un progressivo depauperamento dei valori paesaggistici riconosciuti anche al di fuori delle aree assoggettate al Codice dei Beni Culturali. Ai sensi dell'art. 42 comma 8, nei lotti ampliati dovranno essere introdotte disposizioni per un corretto inserimento degli interventi ponendo attenzione alla necessità di ricucitura dei margini urbani e di riqualificazione paesaggistica dei luoghi. Inoltre, relativamente alla variante **P2b** gli ampliamenti dei lotti residenziali proposti si avvicinano al margine dell'area “b2 di concentrazione di materiali archeologici” di cui all'art. 47 del PTCP; poiché si tratta di un sito dell'età del bronzo di individuazione certa e ben definita si suggerisce di prevedere che, per ogni intervento che comporti operazioni di scavo, vengano eseguiti sondaggi preliminari in accordo con la Soprintendenza;

- **P2d località Montericco basso:** la variante propone la riclassificazione di una modesta porzione di “sistema forestale e boschivo” e di Zona omogenea E.2 “agricola di bassa collina soggetta a tutela agronaturalistica” - “Zona agricola di rispetto dell’abitato” in zona omogenea B.5 “residenziale ad utilizzazione fondiaria confermata”. Le modifiche ricadono all'interno delle “zona di tutela agronaturalistica” art. 45 del PTCP dove non è possibile effettuare riclassificazioni tramite varianti art. 15 della LR 47/78;
- **P5Aa Località Vendina:** la variante propone, relativamente agli edifici censiti con la scheda n. 106 l'eliminazione della tutela su parte del fabbricato 1 e la riduzione della categoria di intervento conservativo da A2 “Restauro e risanamento conservativo” a A4 “demolizione e fedele ricostruzione” (fabbricato 1) e da A2 “Restauro e risanamento conservativo” a A3 “ristrutturazione edilizia con vincolo parziale” (fabbricato 2) su entrambi i fabbricati. Si ritiene ammissibile la modifica proposta delle categorie di intervento; al contrario si ritiene che la classificazione come edificio di valore “storico – testimoniale – ambientale” attribuita dal PRG vigente a tutto il fabbricato sia coerente con le valutazioni effettuate in sede di variante generale su tutti gli edifici agricoli simili, nell'ottica del corretto recupero dei volumi legittimati;
- **P5Ab Località Albinea:** relativamente all'unità edilizia censita con la scheda n. 147 del censimento degli edifici di interesse storico-testimoniale ed ambientale, si propone, sulle due ali laterali di un edificio di impianto lineare, l'eliminazione della tutela e la riclassificazione della porzione rimanente del fabbricato da A2 “Restauro e risanamento conservativo” a A3 “ristrutturazione edilizia con vincolo parziale”. Si ritiene che la classificazione come edificio di valore “storico – testimoniale – ambientale” attribuita dal PRG vigente al fabbricato di impianto lineare sia coerente con le valutazioni effettuate in sede di variante generale su tutti gli edifici agricoli simili, e quindi non si concorda con l'eliminazione della campitura che indica l'origine storica del fabbricato ad eccezione dell'ampliamento moderno. In merito alle categorie di intervento si richiede di mantenere il “Restauro e risanamento conservativo” sulla parte centrale in sasso, mentre si ritiene che si possa ridurre la categoria di intervento sulle due ali laterali classificandoli come A3 “ristrutturazione edilizia con vincolo parziale”;
- **P5Ba Località Broletto:** la modifica proposta riguarda due edifici dove viene richiesta la sostituzione della categoria di intervento “3 - Restauro e risanamento conservativo” con la categoria intervento “5 - Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”. Non si condivide la proposta di ridurre il grado di tutela del fabbricato, si suggerisce invece di assegnare la categoria A3 “ristrutturazione edilizia con vincolo parziale” in quanto trattasi di un edificio con categoria riconoscibile; sulla porzione parzialmente crollata si ritiene invece adeguato prevedere la categoria di intervento “5 - Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”;
- **P5Bb Località Poiano di Sopra:** La variante propone la modifica della categoria di intervento da “4 - ristrutturazione con vincolo parziale” a “5 - Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”; non si condivide la proposta di declassificazione del fabbricato in relazione alle motivazioni addotte e alle caratteristiche dell'immobile, in quanto anche la ristrutturazione con vincolo parziale può prevedere parziali demolizioni con sostituzione di eventuali interventi impropri,

inoltre il fabbricato non appare in forte stato di degrado, precarie condizioni statiche, pessimo stato di conservazione o parzialmente crollato come previsto per gli edifici assoggettati al tipo di intervento proposto normato dal comma 3 dell'art. 27 del PRG;

- **P6 località Cà del Vento:** la variante propone l'eliminazione della indicazione di strada di interesse locale (tipo D) su due tratti di strada bianca posti al confine con il Comune di Viano. Premesso che il percorso in oggetto è classificato dal PTCP come strada storica e panoramica, quindi assoggettata a particolari condizioni di pubblica fruizione e conservazione ai sensi degli art. 51 e 53 del PTCP, non si condivide la proposta di eliminazione della indicazione di strada di interesse locale di una porzione di tracciato stradale (seppur privato) che presenta anche dei tratti di strada vicinale mediante una variante art. 15 della LR 47/78. Si ritiene invece opportuno valutare nel futuro PUG l'effettiva classificazione dell'intero tratto stradale, effettuando una eventuale revisione complessiva del tracciato in rapporto alla gerarchia stradale comunale ed alla valenza fruitiva di tale tracciato;
- **n1c** si introducono nell'uso U8.2 Artigianato di servizio alla persona compatibile con la residenza generici usi produttivi; si ritiene che l'introduzione nella definizione dell'uso U8.2 (Artigianato di servizio alla persona) degli usi produttivi possa portare a fraintendimenti e criticità in relazione alle possibili attività rientranti nell'uso e quindi insediabili in zona residenziale. Si richiede di eliminare la modifica introdotta, ovvero di meglio specificare le fattispecie di usi produttivi compatibili con la residenza;
- **n1h:** viene previsto per i soli edifici residenziali, l'obbligo di predisposizione dell'allaccio finalizzato alla realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica. La normativa richiamata, prevede l'obbligo di realizzare strutture per la ricarica dei veicoli elettrici anche per gli interventi sugli edifici terziari e produttivi con determinate caratteristiche dimensionali, si chiede di integrare l'articolato del PRG anche in tal senso.

Si rammenta infine che la precedente variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 11/05/2020 di cui al decreto del Presidente della Provincia n.105 del 06/07/21 non è stata ancora approvata; è necessario pertanto approvare la stessa ai sensi della LR 24/2017 entro il 31.12.2023, pena improcedibilità delle modifiche adottate.

CONSIDERATO inoltre che, per quanto concerne la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs 152/2006:

- visto il rapporto istruttorio di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PG/2023/0084295 del 12/05/2023, che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente,
- il Responsabile del Procedimento propone di escludere la presente Variante parziale al PRG adottata dal Comune di Albinea con delibera di CC n. 72 del 29/12/2021 dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 dello stesso D.Lgs, in quanto si ritiene che gli interventi previsti non

determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione di rispettare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate le condizioni riportate nei pareri di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia, prot. n. PG/2022/26928 del 18/02/2022 parere favorevole condizionato con prescrizioni relative all'impatto acustico delle nuove rotatorie;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2022/0016736 del 04/02/2022 parere favorevole condizionato con prescrizioni relative alla progettazione delle nuove rotatorie;
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. n. 11938 del 10/05/2022 contenente considerazioni di carattere generale;
- per le varianti che prevedono la riclassificazione di territorio agricolo e di zone a verde pubblico in zone edificabili, al fine di limitare l'impermeabilizzazione si chiede di privilegiare sempre la realizzazione di superfici drenanti, libere da pavimentazioni, al fine di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche;
- negli interventi edificatori occorrerà prevedere il mantenimento della vegetazione presente, anche qualora non siano rilevati particolari caratteri di pregio, ed eventualmente la nuova piantumazione di essenze arboreo-arbustive;
- considerato che alcune varianti ricadono in aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs n. 42/2004, si ricorda che la Verifica di assoggettabilità a VAS non sostituisce l'autorizzazione paesaggistica, se e in quanto prevista ai sensi dello stesso D.Lgs 42/2004;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di formulare le osservazioni esposte al precedente "Considerato", ai sensi del comma 5 art. 15 LR 47/78, alla Variante Parziale al PRG del Comune di Albinea adottata con delibera di CC n. 72 del 29/12/2021;

di escludere, ai sensi del comma 4 art. 12 D.Lgs 152/2006, la presente variante dalla Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che gli interventi non determineranno impatti significativi sull'ambiente, a condizione che sia osservato quanto indicato nel precedente "Considerato" relativamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
- ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/78, la mancata trasmissione alla Provincia ed alla Regione degli elaborati conseguenti alla deliberazione di approvazione della variante, costituisce condizione impeditiva all'attuazione delle previsioni della variante medesima;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Rapporto istruttorio Arpae SAC;
- Allegato Pareri Enti;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 22/05/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma